

## CONVENZIONE TIROCINIO CURRICULARE TRA

LICEO SCIENTIFICO "L. Da Vinci" con sede in TRENTO, Via Cristoforo Madruzzo n. 24, codice fiscale /P.IVA 80016700223 d'ora in poi denominata "istituzione scolastica" rappresentato dalla dr.ssa Valentina Zanolla, nata a Monfalcone il 03/06/1967, codice fiscale ZNLVNT67H43F356A ;

E

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO con sede legale in Trento (TN) Via Malpensada 82/A Codice Fiscale/Partita Iva 80003390228 - d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Prof. Molinari Alberto nato a Levico il 21/07/56, Codice Fiscale MLNLRT 56L 21E 565S

### PREMESSO CHE

- l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- le istituzioni scolastiche e formative, in quanto soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, devono attuare un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro con riferimento all'ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede la realizzazione di tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;
- l'alternanza scuola-lavoro è componente strutturale del curriculum scolastico, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola e l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell'alternanza;
- le attività di alternanza scuola-lavoro costituiscono parte integrante del curriculum formativo, come descritto nel Progetto di Istituto;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;



**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

Opera Universitaria di Trento qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture soggetti in tirocinio curriculare su proposta dell'istituzione scolastica come da accordi definiti separatamente.

**Art. 2**

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio curriculare è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato;
3. l'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente responsabile dei tirocini designato dall'istituzione scolastica e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. per ciascun allievo beneficiario del tirocinio curriculare inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi, che contiene:
  - a) il nominativo del tirocinante;
  - b) i nominativi del responsabile dei tirocini e del tutor formativo responsabile della formazione in azienda del Soggetto ospitante;
  - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
  - d) le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
  - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
5. la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

**Art. 3**

1. Il docente interno responsabile dei tirocini svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al dirigente dell'istituzione scolastica e al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

- raccordo tra le esperienze scolastiche e quelle in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al responsabile dei tirocini affinché quest'ultimo informi il dirigente dell'istituzione scolastica per attivare le azioni necessarie.


#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare lo studente/i, beneficiario/i del tirocinio curriculare, è tenuto/sono tenuti a:
  - svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
  - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  - rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
  - informare il responsabile dei tirocini di eventuali problemi o difficoltà che insorgano durante lo svolgimento del percorso di tirocinio curricolare.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura lo studente/i beneficiario/i del tirocinio curriculare contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi con riferimento alla seguente posizione assicurativa:





- è riferimento per lo studente del percorso di tirocinio curriculare e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- promuove l'attività di valutazione e autovalutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso tirocinio curriculare da parte dello studente;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di tirocinio curriculare, rapportandosi con il tutor esterno;
- riferisce al dirigente dell'istituzione scolastica le eventuali criticità che dovessero emergere durante lo svolgimento dei tirocini curricolari;
- fornisce al consiglio di classe la documentazione del percorso di tirocinio curricolare, volta anche a valorizzare gli obiettivi raggiunti e a valutare le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per il tirocinio curriculare, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

**2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:**

- collabora con il responsabile dei tirocini e con il dirigente dell'istituzione scolastica alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio curriculare;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

**3. Le figure del responsabile dei tirocini e del tutor formativo esterno condividono i seguenti compiti:**

- la predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il responsabile dei tirocini dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;



**Infortuni: Società Cattolica Assicurazioni polizza n.ro 625.31.300 5PP**

**Responsabilità civile: LLOYD'S LONDRA SINDACATO CATLIN n.ro 1918865**

**2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:**

- **tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curriculare;**
- **informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008. Nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;**
- **designare un tutor interno competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia;**

**3. l'istituzione scolastica si impegna, qualora richiesto, a far pervenire al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, anche attraverso supporti informatizzati, o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione del tirocinio curriculare e di ciascun progetto formativo.**

#### **Art. 6**

**1. In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:**

- **capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curriculare, e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;**
- **capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto formativo, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;**
- **capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività previste nel tirocinio curriculare, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.**



2. Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire allo studente/i beneficiario/i del percorso di tirocinio curriculare, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio curriculare, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al responsabile dei tirocini dell'istituzione scolastica di contattare lo studente/i beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada allo studente/i beneficiario/i;
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante. È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno, *fino ad un massimo di tre anni*
2. è in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

(Trattamento dei dati)

1. Il soggetto ospitante è nominato "Responsabile esterno del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Il rapporto è disciplinato con specifico contratto di nomina predisposto dal Titolare del trattamento (l'istituzione scolastica/formativa), allegato alla presente Convenzione quale parte integrante della stessa.

I dati concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della stessa vengono trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa.

Le parti dichiarano reciprocamente di aver ricevuto le informazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di



espressamente consentirne, ove necessario, il trattamento dei dati per le sole finalità oggetto della presente convenzione (ai sensi dell'articolo 6 - Comma 1 - lett. a del Regolamento UE 2016/679).

Trento,

LICEO SCIENTIFICO

"Leonardo Da Vinci"

Dirigente scolastico

Legale rappresentante

Dott.ssa Valentina Zanolla\*

OPERA UNIVERSITARIA

Il soggetto ospitante

Legale rappresentante

Prof. Alberto Molinari

*(\*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le indicazioni dell'art. 3 del d.lgs 39/1993 ; copia conforme all'originale firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005*